COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

Ufficio: EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 01-04-2020

Oggetto: PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) VARIANTE DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 14/2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DI CONSUMO DEL SUOLO". APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 L.R. 14/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*" ha definito nuovi criteri e nuove procedure per la pianificazione anche di primo livello comunale individuando nel PAT (Piano di Assetto del Territorio) e nel successivo PI (Piano degli Interventi) gli strumenti per la gestione del territorio;
- il Comune di Crocetta del Montello ha provveduto alla formazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) mediante la procedura concertata tra Comune e Provincia ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, che è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25/10/2011, approvato dalla Conferenza di Servizi del 31/01/2014, ratificata dalla Provincia di Treviso con deliberazione n. 85 del 10/03/2014;
- a seguito della pubblicazione sul BUR della Regione Veneto n. 37 del 04/04/2014 della suddetta deliberazione provinciale, il P.A.T. risulta vigente;
- ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/2004 con l'approvazione del PAT, il PRG vigente acquista efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il PAT;

CONSIDERATO che la legge regionale del Veneto n. 14 del 06 giugno 2017 *" Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modiche alla legge regionale 23 aprile 2014 n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio",* pubblicata sul BUR n. 56 del 09/06/2017, detta norme per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informatori: la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superficie agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 11/2004 "*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*

RILEVATO che:

- la citata L.R. n. 14/2017 prevede, come primo adempimento da parte dei Comuni, la compilazione e l'invio alla Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 5), della scheda informativa di cui all'allegato "A" alla legge medesima, finalizzata a fornire le informazioni territoriali necessarie per l'emanazione del provvedimento della Giunta Regionale;
- unitamente alla scheda di cui sopra, i Comuni devono inoltre provvedere alla perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata come previsto dalle disposizioni transitorie dell'art. 13, comma 9) che testualmente recita: "*Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'art. 2, comma1 lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art. 4. I comuni in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale a' sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti";*
- il comune di Crocetta del Montello con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 22/08/2017 ha provveduto ad individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata con i contenuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 17/2017 oltre alla scheda di cui all'art. 4, comma 5, della medesima norma;
- la succitata deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è stata successivamente inviata alla struttura regionale competente in data 25/08/2017;
- la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 668 del 15 maggio 2018, ha approvato l'individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 06 giugno 2017, n. 14;
- il predetto parametro di quantità massima di consumo suolo ammesso porta di fatto al superamento del meccanismo della S.A.U. di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) della L.R. 11/2004;
- con provvedimento n. 1366 del 18/09/2018 la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di integrare, nell'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, fermo restando il rispetto della normativa e l'efficacia dell'azione regionale in materia di tutela dell'ambiente, le disposizioni contenute nella DGR n. 668/2018 con l'indicazione alle Amministrazioni Comunali dell'opportunità di potersi avvalere di criteri di esclusione di cui alla DGR n. 1717/2003, non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS, gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e alla DGR n. 668/2018;

CONSIDERATO che
- l'art. 13, comma 10 della citata legge regionale n. 14/2017, testualmente recita: "*Entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'art. 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione";*
- l'art. 14 "*Procedure per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali*" della L.R. 14/2017 al comma 1b) stabilisce che: "*I comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" approvano la variante urbanistica secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5";*
- la procedura semplificata prevista dai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo art. 14 è:
  "2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.
  3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.
  4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
  5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune."

- il mancato adempimento di adeguamento alla normativa sul consumo di suolo comporta limitazioni dell'attività pianificatoria del Comune previste all'art. 13 comma 1, lett. b), con le sole eccezioni confermate dal comma 12, della legge medesima;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 16/12/2019 con la quale è stata adottata la variante al P.A.T. in adeguamento alle disposizioni della L.R. 14/2017, composta dai seguenti elaborati tecnici a firma del dott. Raffaele Gerometta dello Studio Mate Sooc. Coop VA:

- Elab. 1 Tav. 4.1 Ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 2, L.R. 14/2017)
- Elab. 2 Doc. 1 Norme Tecniche
- Elab. 3 Doc. 2 Relazione tecnica
- Elab. 4 Doc. 3 Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza
- Elab. 5 Doc. 4 Asseverazione idraulica
- Elab. 6 Doc. 5 Asseverazione sismica

DATO ATTO che la variante adottata è stata depositata e resa pubblica dal giorno 20/12/2019 per trenta giorni consecutivi nel sito internet del Comune di Crocetta del Montello e dell'avvenuto deposito è stata data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio;

ACCERTATO che, a seguito della procedura di deposito della Variante, nel termine assegnato dalla norma non è pervenuta al Comune alcuna osservazione;

RICHIAMATA la DGRV n. 1366 del 18/09/2018 con la quale è stato indicato alle Amministrazioni Comunali di potersi avvalere dei criteri di esclusione di cui alla DGR n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR n. 668/2018;

VISTA l'asseverazione ai sensi della DGRV n. 2948/2009 del dott. Raffaele Gerometta che non necessita la valutazione di compatibilità idraulica e la successiva presa d'atto del Genio Civile di Treviso con nota prot. n. 481988 del 08/11/2019 acquisita agli atti del protocollo al n. 11958 in data 08/11/2019;

VISTA l'asseverazione sottoscritta dal dott. Raffaele Gerometta che non necessita la valutazione sismica e la successiva presa d'atto del Genio Civile di Treviso con nota prot. n. 481988 del 08/11/2019 acquisita agli atti del protocollo al n. 11958 in data 08/11/2019**;**

VISTE

- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio in materia di paesaggio*" s. m. e i.;
- la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 " *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modiche alla legge regionale 23 aprile 2014 n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";*

VISTI ed ACQUSITI sulla proposta della seguente deliberazione, i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1) e 147 bis comma 1), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

parere f*avorevole* in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa: il responsabile del servizio: dott. Massimo Zorzetto
parere *non dovuto* in ordine alla regolarità contabile: il responsabile del servizio: rag. Roberta Scapinello

VISTO

- l'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267;

DELIBERA

1. di dare atto che, a seguito della procedura di deposito della Variante al PAT in adeguamento alla L.R. 14/2017, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 16/12/2019, non sono state presentate osservazioni;
2. di approvare ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2017, la Variante al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Crocetta del Montello in adeguamento alla L.R. 6 giugno 2017, n. 14 "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio",* secondo le procedure semplificate previste dalla medesima legge, redatta dal dott. Raffaele Gerometta dello Studio Mate Sooc. Coop. VA e costituita dai seguenti elaborati:
    - Elab. 1 Tav. 4.1 Ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 2, L.R. 14/2017)
    - Elab. 2 Doc. 1 Norme Tecniche
    - Elab. 3 Doc. 2 Relazione tecnica
    - Elab. 4 Doc. 3 Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza
    - Elab. 5 Doc. 4 Asseverazione idraulica
    - Elab. 6 Doc. 5 Asseverazione sismica
3. di dare atto, ai sensi della DGR n. 1366 del 18/09/2018, che la Variante in adeguamento ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR 668/2018 rientra nei criteri di esclusione di cui alla DGR n. 1717/2013 e non è assoggettata a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS;
4. di dare atto che il Responsabile del Settore Urbanistica provvederà ad adottare gli atti conseguenti al presente atto, in particolare alla trasmissione della Variante alla Provincia e alla sua pubblicazione nel sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, della L.R. 14/2017;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
ZORZETTO MASSIMO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.